Disciplina delle bonifiche e normativa comunitaria

26 Novembre 2013

Nel giro di pochi mesi, il Consiglio di Stato nell'Adunanza Plenaria è intervenuto con due diverse Ordinanze in materia di bonifiche, rimettendo all'esame della Corte di Giustizia Europea la questione relativa alla **compatibilità** tra la normativa italiana di cui agli articoli 244, 245 e 253 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e i principi affermati a livello comunitario in materia ambientale (Ordinanze 25 settembre 2013, n. 21 e 13 novembre 2013, n. 25).

In particolare, i giudici hanno chiesto di verificare la legittimità delle previsioni contenute nel Codice dell'ambiente in materia di bonifiche rispetto **al principio "chi inquina paga", nonché ai principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente**.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, la normativa italiana potrebbe essere in contrasto con il diritto comunitario in quanto "*in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, non consente all'autorità amministrativa di imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento, prevedendo, a carico di quest'ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica*" (Ordinanze del Consiglio di Stato 25 settembre 2013, n. 21 e 13 novembre 2013, n. 25).

In allegato le Ordinanze del Consiglio di Stato 25 settembre 2013, n. 21 e 13 novembre 2013, n. 25

13885-ALLEGATO 2.pdfApri

13885-ALLEGATO 1.pdfApri